



REGIONE
LAZIO



AVVISO PUBBLICO

**per l'individuazione degli utenti interessati a partecipare ai servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e disagio psichico
anno 2026**

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 30/04/2026

Vista la DGR 19 dicembre 2024, n. 1121 concernente: “Nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della l.r. 11/2016”;

Vista la Circolare esplicativa sui servizi vacanza in favore delle persone con disabilità e disagio psichico DGR 1121/2024;

Considerato che il Distretto socio-sanitario RM 5.5 intende procedere all'individuazione dell'utenza da ammettere alla successiva valutazione attraverso l'UVMD del Distretto della ASL RM 5, al fine di costituire una graduatoria degli ammessi ai soggiorni estivi per persone con disabilità del medesimo Distretto;

Dato atto che la ASL RM 5 definirà, di concerto con il Distretto socio-sanitario RM 5.5, il budget e l'accordo di ripartizione delle spese per tale progetto per l'anno 2026 e provvederà alla selezione ed individuazione di eventuali soggetti gestori;

Dato atto che in fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà aderire alla modalità di soggiorno individuata dal Distretto RM 5.5 compilando il modello di domanda allegato al presente Avviso;

Considerato che il rapporto operatori/utenti e la suddivisione in gruppi dei partecipanti saranno determinati dall'UVMD, tenendo conto del progetto riabilitativo individuale e/o del piano assistenziale individualizzato;

Rilevato che la Regione Lazio ha provveduto all'assegnazione delle risorse economiche per la quota sociale e che a seguito di questa assegnazione sarà possibile definire il numero dei partecipanti tra quelli sottoposti a valutazione UVMD;

SI RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'individuazione degli utenti interessati a partecipare ai soggiorni estivi per persone con disabilità - anno 2026 nel Distretto sociosanitario RM 5.5.

1. Finalità dell'intervento

Secondo quanto previsto all'art. 1 della DGR 1121/2024, la finalità del servizio è quella di "...valorizzare, oltre alla importante componente terapeutica riabilitativa, anche l'aspetto del tempo libero della persona favorendone, attraverso esperienze in contesti diversi e stimolanti, il benessere, l'integrazione sociale, lo sviluppo di capacità adattive, la crescita relazionale e l'autonomia riducendo, al tempo stesso, il rapporto di stretta dipendenza dal nucleo familiare e dalla struttura e/o altro servizio fruito. Il servizio per la vacanza si inquadra, in integrazione con gli altri interventi assistenziali, nel più ampio progetto individuale di presa in carico unitaria della persona e valutazione multidimensionale del bisogno, facilita il raggiungimento degli obiettivi generali del Piano individuale, di cui il progetto terapeutico/riabilitativo è parte essenziale, potenziandone l'efficacia."

2. Destinatari e requisiti di accesso

I destinatari del servizio per la vacanza di cui al presente avviso sono le persone maggiorenni, con disabilità (intellettiva relazionale, motoria, sensoriale e con pluridisabilità), residenti nel territorio dei comuni afferenti al Distretto socio-sanitario RM 5.5 e in carico, da almeno 6 mesi, ai servizi socio-sanitari, salvo un termine minore valutato congruo dai servizi per la rispondenza della progettualità del servizio per la vacanza agli obiettivi terapeutici/riabilitativi e di inclusione, nonché in possesso del verbale che attesti tale condizione (ex Legge 104/1992) ai sensi o del comma 1, o del comma 3 (connotazione di gravità) dell'art. 3 della Legge.

Sono inclusi anche le persone con disabilità che già usufruiscono di servizi in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale, nonché le persone con disagio psichico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM). Nello specifico, la progettualità può essere realizzata sia per gli utenti in carico ai servizi territoriali psichiatrici e residenti nel proprio domicilio, che per quelli nelle strutture residenziali a gestione diretta del DSM.

Potranno essere considerati beneficiari anche gli over 65 con disabilità in carico presso strutture residenziali e semiresidenziali, sociosanitarie e socioassistenziali, o titolari di progetti individualizzati per il 'Dopo di noi' e/o destinatari di progetti personalizzati di vita con finalità anche inclusive (DGR 554/2021). Inoltre, si considerano beneficiari anche agli over 65 che fruiscono di servizi diurni, precisando che, con il termine diurno, ci si riferisce ad ogni esperienza di gruppo per persone adulte con disabilità, di tipo socializzante ed aggregativo, organizzata in modi e contesti diversi.

3. Tipologie dell'intervento

Le tipologie di soggiorno estivo che si intendono realizzare sono le seguenti:

a) Servizio per la vacanza di breve durata assistito

- gite di una sola giornata, senza pernottamento ma comprensive del pasto, per partecipare ad eventi artistici, culturali, sportivi, per conoscere itinerari e luoghi di particolare interesse dal punto di vista artistico/naturalistico, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza necessarie – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: € 35,00;

- weekend, con uno o due pernottamenti, in località di interesse turistico e/o culturale. È possibile che il servizio per la vacanza breve si realizzi con tappe in più località, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: € 60,00.

b) Servizio per la vacanza di gruppo tradizionale assistito

Il servizio per la vacanza di gruppo tradizionale è la tipologia organizzativa che meglio interpreta le finalità inclusive e socializzanti del servizio previste dalla legge regionale 11/2016 sempre in sintonia con quanto previsto nel progetto individualizzato.

Il gruppo dei partecipanti deve essere, il più possibile omogeneo, tenendo conto dell'età, del grado di autonomia, dei desideri, degli interessi e delle attitudini personali dei singoli partecipanti. Dovrà essere tendenzialmente preservata la composizione di gruppi già strutturati per specifici contesti; ciò favorirà, grazie anche al rapporto consolidato con gli operatori, la continuità delle attività e la verifica diretta degli esiti assistenziali in contesti diversi da quelli abituali. Tale tipologia organizzativa del servizio per la vacanza, realizzata in strutture ricettive accessibili alle persone con disabilità (alberghi, agriturismi, villaggi, residence, case vacanza), secondo la normativa vigente, prevede l'accompagnamento e l'assistenza da parte di operatori qualificati.

Gli utenti destinatari di contributi da parte dei servizi sociosanitari per interventi di assistenza domiciliare alla persona (DGR 223/2016 e s.m.i. - modalità indiretta), durante il periodo del servizio per la vacanza, riceveranno le prestazioni di assistenza, secondo la progettualità individuale, dagli operatori individuati, per tutto il gruppo partecipante, dal soggetto gestore del servizio stesso.

Per gli **utenti in trattamento in regime residenziale presso strutture sociosanitarie** accreditate al SSR viene individuata, come quota regionale specificatamente dedicata alla compartecipazione dei costi sociali giornalieri di realizzazione del servizio per la vacanza, per singolo utente, il **contributo massimo di euro 50,00** che, la struttura interessata fattura, limitatamente ai giorni di durata del servizio, in aggiunta alle spese di competenza della ASL e di competenza distrettuale per il trattamento annuale.

Per gli **utenti in trattamento in regime semi residenziale presso strutture sociosanitarie** accreditate al SSR, l'importo del contributo di compartecipazione regionale alle spese sociali giornaliere del singolo utente partecipante viene fissato nella **misura massima di euro 70,00**, da fatturare secondo le modalità sopra riportate.

Per gli **utenti che fruiscono di servizi residenziali in strutture socioassistenziali**, autorizzate ai sensi della L.R. 41/2003 e rispondenti ai requisiti di cui alla DGR 1305/2004, l'importo del contributo regionale di compartecipazione alle spese sociali giornaliere dell'utente partecipante viene fissato nella **misura massima di euro 50,00**. La struttura interessata procederà a fatturare le spese sostenute nel corso del servizio per la vacanza al distretto sociosanitario, come importo aggiuntivo rispetto al servizio erogato annualmente, secondo le modalità sopra riportate.

Per gli **utenti che fruiscono di servizi semi residenziali in strutture socioassistenziali**, autorizzate ai sensi della L.R. 41/2003 e rispondenti ai requisiti di cui alla DGR 1305/2004, l'importo del contributo regionale di compartecipazione alle spese sociali giornaliere dell'utente partecipante viene fissato nella **misura massima di euro 70,00**.

Per gli **utenti che non fruiscono stabilmente di un servizio residenziale o semiresidenziale**, che partecipano a soggiorni vacanza organizzati (da un soggetto gestore) per gruppi composti

specificamente, il contributo regionale di compartecipazione alle spese sociali giornaliere dell'utente partecipante viene fissato nella **misura massima di euro 70,00**.

In fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà scegliere una sola tipologia di soggiorno estivo tra quelle sopra elencate e descritte, indicandolo sullo specifico modulo (Modulo di domanda) e compilando gli eventuali dati richiesti.

4. Livello assistenziale (art. 5.3 – DGR 1121/2024)

Il livello assistenziale sarà stabilito in sede di UVMD, secondo criteri di appropriatezza e congruità.

Il rapporto operatore/utente rispetto a quattro livelli assistenziali, riportato di seguito, è riferito all'intera equipe e non è, quindi, da intendersi come rapporto da assicurare nell'arco delle 24H:

Livello assistenziale basso: Rapporto operatore / utente 1:3 persone autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere agevolmente i messaggi comunicativi e gestirsi negli spazi di movimento.
Livello assistenziale medio: Rapporto operatore / utente 1:2 persone autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali in grado di esprimere e comprendere parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.
Livello assistenziale alto: Rapporto operatore / utente 1:1 persone parzialmente non autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.
Livello assistenziale altissimo: Rapporto operatore / utente 2:1 persone non autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere molto parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.

5. Strutture e luoghi di realizzazione del servizio (art. 5.4 – DGR 1121/2024)

I servizi per la vacanza dovranno svolgersi nello Stato italiano.

Le strutture ricettive (alberghi, villaggi, agriturismi, residence, ecc.), devono essere ubicate in località (marine, montane, collinari, lacuali o altro) distanti, di norma, non oltre 400 km dal luogo di partenza, turisticamente attrezzate accessibili ed adeguate alle esigenze dei partecipanti, con particolare riguardo alle persone con una disabilità grave e/o complessa.

Le abitazioni private, se adibite saltuariamente a fini ricettivi, potranno essere considerate sede di realizzazione dei servizi per la vacanza, purché rispondenti alle esigenze della persona e comunque in grado di fatturare i costi relativi.

6. Graduazione del contributo di compartecipazione regionale (art. 9 – DGR 1121/2024)

I costi relativi al personale impiegato nel servizio per la vacanza nelle prestazioni di assistenza sono a carico del SSR, per tutte le modalità di servizio previste.

Il Distretto sociosanitario partecipa ai costi di natura sociale, avvalendosi delle risorse specificatamente destinate alla misura e, in una logica di complementarità, anche con le risorse afferenti ai vari interventi delle persone con disabilità (es decr. n.112/2016) e con quelle all'uopo specificatamente assegnate dalla Regione Lazio, per la copertura delle spese di vitto, alloggio, trasporto, assicurazione e spese organizzative ed economali riferite agli utenti partecipanti al servizio per la vacanza a condizione che tali interventi siano previsti nel piano individuale personalizzato degli aspiranti partecipanti.

L'entità del contributo di compartecipazione regionale è riconosciuta in base all'ISEE sociosanitario della persona con disabilità.

Gli importi massimi riconosciuti dalla Regione Lazio sono individuati nelle Linee guida regionali approvate con DGR 1211 del 19/12/2024, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.

Nel modulo di domanda è necessario indicare il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilasciato dall'INPS nel momento di accettazione della stessa.

In caso di domanda carente dell'indicazione del numero di protocollo della DSU, sarà applicata la fascia più bassa del contributo di compartecipazione.

Di seguito, la tabella riepilogativa delle fasce ISEE sociosanitario sulla base delle quali determinare la percentuale di compartecipazione regionale, per ciascuna delle tipologie del servizio:

VALORE ISEE	PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE
< 13.000 euro	100%
13.000 euro < 24.000 euro	90%
24.000 euro < 35.000 euro	80%
35.000 euro < 47.000 euro	70%
47.000 euro < 60.000 euro	60%
> 60.000 euro	50%

7. Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di ammissione dovrà pervenire al **protocollo dei Comuni di residenza** degli utenti, entro e non oltre le **ore 14.00 del giorno 15 maggio 2026**.

La domanda dovrà essere compilata su apposito modulo, allegato al presente Avviso, e disponibile sui siti istituzionali dei Comuni e del Distretto RM 5.5.

Il recapito della domanda potrà avvenire a mano, con raccomandata A/R e tramite PEC agli indirizzi dei comuni.

Alla domanda, compilata e firmata, dovranno essere allegati i documenti di seguito elencati:

- 1) Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del richiedente e dell'utente partecipante;
- 2) Copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità, se cittadino extracomunitario;
- 3) Copia del verbale di riconoscimento dell'handicap in condizione di gravità, ai sensi della legge n. 104/92, art. 3, co. 1 o 3.
- 4) Copia del provvedimento di nomina di Amministratore di sostegno/Tutore secondo la normativa vigente in materia, o richiesta dell'atto di nomina (solo per gli utenti che si trovassero nelle condizioni previste dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 relativa all'istituzione dell'Amministrazione di sostegno);
- 5) Eventuale ulteriore documentazione sanitaria o sociale utile alla valutazione.

Faranno fede la data o l'ora di registrazione della domanda al protocollo generale del Comune di residenza. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito.

8. Costituzione della graduatoria

I servizi sociali comunali, a seguito di verifica sulla correttezza della documentazione inviata, e del possesso dei requisiti previsti, provvederà a trasmettere le domande all'Ufficio di Piano e quindi alla UVMD, ai fini della valutazione e definizione della graduatoria degli ammessi e del numero di operatori in rapporto agli utenti.

All'esito delle valutazioni, l'Ufficio di Piano provvederà alla costituzione di una graduatoria distrettuale in base all'ordine di arrivo determinato dall'assunzione della domanda al protocollo dei Comuni.

La graduatoria elaborata sarà poi pubblicata sul sito istituzionale del Distretto RM 5.5 www.distrettosociosanitariorm5punto5.it.

Verranno ammessi al finanziamento gli utenti inseriti nella graduatoria di cui sopra fino ad esaurimento del fondo regionale assegnato ai vari Distretti con DD n. G17339/2025.

9. Motivi di esclusione

Saranno escluse le domande:

- a. non compilate correttamente ed in ogni parte;
- b. carenti degli allegati richiesti;

Non verranno accolte le richieste di utenti che non presentino i requisiti al momento della presentazione della domanda.

10. Rinuncia da parte del richiedente

La rinuncia al soggiorno deve essere comunicata **tempestivamente** dal richiedente e per iscritto alla ASL RM 5 e all'Ufficio di Piano del Distretto, al fine di poter inserire altri utenti in graduatoria, a parità di impegno assistenziale ed economico.

San Vito Romano, lì 30 aprile 2026

Il Dirigente Responsabile
Coordinatore Ufficio di Piano
Avv. Barbara Persano